

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2630
Data del provvedimento	16-12-2019
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Accordo Quadro per " lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile, comprese le opere accessorie e gli interventi sugli impianti elettrici, degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro - ambito territoriale pratese – CIG 79887751AF "- Autorizzazione subappalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria assimilabili alla categoria OG1, OG2 e OS30 all'Impresa EDILIZIA SAN GIORGIO Srl, con sede legale in di Reggello (FI)

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la Delibera n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione investimenti sul Patrimonio;

Richiamate le Delibere del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”* e n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (...)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (...)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 nr. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*, da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, nr. 55 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

Premesso:

- 4) che con Delibera del Direttore Generale nr. 1069 del 19.07.2019, esecutiva ai sensi di legge:
- è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.L. 32/2019, finalizzata alla stipula di un *“Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile, comprese le opere accessorie e gli interventi sugli impianti elettrici, degli immobili in disponibilità della Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale pratese – CIG 79887751AF”*, per un importo complessivo dell’appalto, di € 190.000,00=+IVA (centonovantamila/00), oneri fiscali esclusi, così composto:
 - importo soggetto a ribasso € 184.000,00=+IVA (centoottantaquattromila/00) di cui € 78.270,00= (settantottomiladuecentosettanta/00), per il costo della manodopera;
 - importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 6.000,00= (seimila/00);
 - è stato dato atto che le lavorazioni oggetto dell’Accordo sono:
 - OG1 *“Edifici Civili e Industriali”*, categoria prevalente, - importo € 114.000,00=+IVA- subappaltabile per il 40% del contratto;
 - OG2 *“restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”*, categoria scorporabile - importo € 33.000,00=+IVA - subappaltabile per il 40% del contratto;

- OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, categoria scorporabile – (qualificata come SIOS dall’art. 2, comma 1, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248) importo € 43.000,00=+IVA- subappaltabile per il 30% del valore delle opere;
 - che sono stati approvati il progetto definitivo con relativi elaborati, il capitolato speciale di appalto, lo schema di lettera contratto di Accordo Quadro, il quadro economico dell’intervento;
- 5) che con nota protocollo n.73043 e n. 72047 del 24.06.2019 è stato nominato il Collaboratore tecnico professionale – Perito Industriale Gianluca Pardini – Responsabile Unico del Procedimento nonché Progettista dei lavori di cui trattasi;
- 6) che con Determinazione dirigenziale nr. 1401 del 24.07.2019 del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo
 - sono stati approvati lo schema lettera di invito per la procedura negoziata di cui trattasi e i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell’offerta;
 - sono stati individuati il Responsabile del Procedimento di gara e i relativi assistenti addetti all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica;
- d) che con Determina Dirigenziale n. 1834 del 20.09.2019, adottata dal Direttore della S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo, è stata aggiudicata e contestualmente dichiarata efficace l’aggiudicazione della procedura negoziata sopra richiamata a favore dell’operatore economico EDIL FERGI Srl, con sede legale in San Giuliano in Campania (NA), C.F. 05189200636, P.IVA 03058861216 –), per un importo pari ad € 127.581,92= soggetto a ribasso, oltre € 6.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di euro 133.581,92=+IVA, ritenuta congrua in considerazione del ribasso offerto del 30,662% (trentavirgolaseicentossessantadue per cento);
- e) che il contratto Accordo Quadro è stato stipulato mediante scambio di corrispondenza fra l’Azienda USL Toscana centro (stazione appaltante) in data 08.11.2019 e l’operatore economico EDIL FERGI Srl (appaltatore) in data 15.11.2019;
- f) che nell’ambito del Contratto Accordo Quadro di cui sopra, è stato sottoscritto digitalmente mediante scambio di corrispondenza il Contratto Applicativo n. 1/2019, con protocollo n. 125941 del 26.11.2019 - CIG DERIVATO 8113558FDB, dal RUP Perito Industriale *Gianluca Pardini*, in data 26.11.2019 e dall’appaltatore EDIL FERGI Srl, in data 27.11.2019, per un importo totale di € 73.290,00= di cui € 3.290,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,+IVA;
- g) che la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 06.12.2019, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato;

Visto:

- Part. 4 del Capitolato Speciale di Appalto nel quale, al punto 2., viene stabilito che :
“(…) ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice dei contratti, il subappalto è consentito nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto;
- *fermo restando il limite di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Codice dei contratti, il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell’importo della categoria OS30, qualificata come SIOS dall’art. 2, comma 1, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248”.*

Dato atto che è pervenuta a questa Azienda, mediante PEC del 27.11.2019, la nota dell’operatore economico EDIL FERGI Srl (annullata e sostituita con successiva nota, inviata a mezzo PEC in data 04.12.2019), con la quale è stato richiesto il rilascio dell’autorizzazione al subappalto nei confronti dell’Impresa EDILIZIA SAN GIORGIO Srl con sede legale in Via Piani della Rugginosa n. 258 – Reggello (FI), CF. /P.I. 04883450480, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ascrivibili alle Categorie OG1, OG2, OS30, per un importo complessivo pari a € 52.055,14= di cui € 2.400,00= per oneri della sicurezza, per l’Accordo quadro di cui trattasi, così ripartito:

- OG1: per un importo di € 32.400,00= di cui € 2.400,00= per oneri della sicurezza +IVA;
- OG2: per un importo di € 12.509,37= +IVA;
- OS30: per un importo di € 7.145,77= +IVA;

Accertato che l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), presentato tramite piattaforma telematica START, che intendeva affidare in subappalto, nella misura massima del 40% dell'importo complessivo contrattuale, i lavori di manutenzione ricadenti nella Categoria prevalente OG1 - "Edifici civili ed industriali" e nella Categoria scorporabile OG2 - "restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela"; nella misura massima del 30% le opere o parti di esse appartenenti alla categoria OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi";

Atteso che la richiesta di autorizzazione al subappalto risulta, allo stato attuale, debitamente corredata della documentazione prevista dall'art.105, commi 7 e 18, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed, in particolare, del contratto di subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

Considerato che:

- l'importo totale del subappalto richiesto rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ss.mm.;
- nel contratto di subappalto l'appaltatore si impegna a praticare un ribasso per le prestazioni affidate non superiore al 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione;
- l'Impresa EDILIZIA SAN GIORGIO Srl è in possesso di idonei requisiti di qualificazione, come risulta dalla Attestazione SOA n. 21352/16/00, rilasciata il 08.11.2019 ed è stata positivamente verificata la sua idoneità tecnico professionale ex D.Lgs. 81/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 20 della L.R.T. 38/2007;

Verificati gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta nel rispetto della normativa vigente;

Verificato, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. in capo alla ditta subappaltatrice, mediante acquisizione:

- del certificato di attestazione di regolarità contributiva (DURC INAIL_18713852 con scadenza il 19.02.2020)- REGOLARE;
- della visura del Casellario Informatico A.N.A.C., che non evidenzia annotazioni;
- delle visure camerali estratte dal Registro delle Imprese in data 02.12.2019 tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> dalle quali non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse per l'Impresa;
- dei Certificati del Casellario Giudiziale - Amministratore Unico, Direttori Tecnici - NULLA;
- del certificato integrale del casellario giudiziale ex D.P.R. n. 313/2002 e del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex D.lgs. n. 231/2001, rilasciati dall'Ufficio del Casellario Giudiziale del Tribunale di Prato in data 06.12.2019 - NULLA;
- del certificato di regolarità fiscale relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 4, primo e secondo periodo, del Codice dei contratti - POSIZIONE REGOLARE;

Precisato che nell'ambito dei singoli Contratti Applicativi derivanti dall'Accordo quadro, la quota massima subappaltabile non potrà superare i limiti previsti dall'art. 105 del Codice dei contratti - così come indicato all'art. 4, punto 2., del Capitolato Speciale di Appalto - nel rispetto degli importi riportati nell'istanza di subappalto per le singole categorie di lavoro, oggetto della presente autorizzazione;

Rilevato inoltre che non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti dell'impresa subappaltatrice prescritta dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in quanto l'importo del subcontratto da autorizzare non supera il valore di € 150.000,00 secondo il disposto dell'art. 91, co. 1, lett. c), del medesimo decreto;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero entro 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00= e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Dato atto che la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. ovverosia, come per il caso di specie, "(...) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa";

Ritenuto:

- di autorizzare il subappalto, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio e in base all'istruttoria condotta e avanti descritta;
- di manifestare l'autorizzazione con un provvedimento espresso, a seguito della puntuale istruttoria effettuata;
- di stabilire che, nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. non ancora concluse, stante l'urgenza dei lavori ed al fine di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa sopra richiamata, la presente autorizzazione è rilasciata in assenza del rilascio del certificato di regolarità fiscale, sotto condizione di decadenza della stessa, nel caso in cui il certificato evidenziasse la non regolarità fiscale del subappaltatore;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica amministrativa, la legittimità e la congruenza dell'atto alle

finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento – *P.I. Gianluca Pardini*;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di autorizzare l'operatore economico EDIL FERGI Srl, nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto, ad affidare in subappalto all'Impresa EDILIZIA SAN GIORGIO Srl, - CF. /P.I. 04883450480, con sede legale in Via Piani della Rugginosa n. 258 – Reggello (FI), i lavori ascrivibili alle Categorie OG1, OG2, OS30, per un importo complessivo pari a € 52.055,14= di cui € 2.400,00= per oneri della sicurezza, per gli importi di seguito indicati:
 - OG1: per un importo di € 32.400,00= di cui € 2.400,00= per oneri della sicurezza +IVA;
 - OG2: per un importo di € 12.509,37= +IVA;
 - OS30: per un importo di € 7.145,77= +IVA;
- 2) di dare atto che
 - l'importo complessivo del subappalto di cui trattasi non supera il 40% dell'importo complessivo contrattuale;
 - l'importo totale del subappalto rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ss.mm.;
 - nel contratto di subappalto l'appaltatore si è impegnato a praticare un ribasso per le prestazioni affidate non superiore al 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione;
- 3) di dare atto ancora che
 - l'Impresa EDILIZIA SAN GIORGIO Srl è in possesso di idonei requisiti di qualificazione, come risulta dall'Attestazione SOA n. 21352/16/00, rilasciata il 08.11.2019 e dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
 - è stata positivamente verificata la sua idoneità tecnico professionale ex D.Lgs. 81/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 20 della L.R.T. 38/2007;
- 4) di precisare che nell'ambito dei singoli Contratti Applicativi derivanti dall'Accordo quadro, il subappalto non può superare i limiti previsti dall'art. 105 del Codice dei contratti – così come indicato all'art. 4, punto 2., del Capitolato Speciale di Appalto - nel rispetto degli importi riportati nell'istanza di subappalto per le singole categorie di lavoro, oggetto della presente autorizzazione;
- 5) di precisare che, in base all'art. 105, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e secondo quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, lettera a) del Capitolato Speciale di Appalto, ricorrono le condizioni affinché i pagamenti relativi ai

lavori svolti dal subappaltatore, vengano effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante e, a tal fine, l'appaltatore dovrà comunicare, alla maturazione di ogni SAL, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

- 6) che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;
- 9) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter. del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore

**S.O.C. Manutenzione immobili
e gestione investimenti Prato**

Ing. Gianluca Gavazzi